

- (7) È necessario definire l'ambito dei dati da fornire in conformità all'articolo 11 del regolamento (UE) 2016/867 (ECB/2016/13), ai sensi del quale le BCN possono creare flussi di ritorno o arricchire i flussi di ritorno esistenti verso i soggetti dichiaranti attraverso un sottoinsieme dei dati sul credito raccolti ai sensi di tale regolamento. Tali flussi di ritorno concorrono a fornire ai soggetti dichiaranti una base più ampia per le loro valutazioni sul merito di credito, in particolare dei debitori transfrontalieri, così come a migliorare la gestione dei rischi degli enti creditizi e degli altri prestatori. Un flusso di ritorno può potenziare il contributo del SEBC alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario.
- (8) La BCE, in collaborazione con le BCN degli Stati membri dichiaranti, dovrebbe istituire, in una fase successiva, un quadro normativo che definisca dettagliatamente l'ambito e l'attuazione dei flussi di ritorno. Tale quadro normativo non dovrebbe impedire alle BCN di scambiare dati di riferimento della controparte con i rispettivi soggetti dichiaranti, ove ciò sia ritenuto necessario al fine di migliorare l'efficienza e la coerenza della procedura di segnalazione e contribuire a una migliore qualità dei dati di riferimento della controparte archiviati nel RIAD.
- (9) È necessario stabilire una procedura per apportare modifiche di natura tecnica agli allegati del presente indirizzo in maniera efficace, a condizione che tali modifiche non siano tali da alterare il sottostante quadro di riferimento concettuale, né da incidere sull'onere di segnalazione. Nell'osservare tale procedura si dovrebbe tenere conto del parere del Comitato per le statistiche del SEBC (*Statistics Committee of the ESCB*, «STC»). Le BCN e gli altri Comitati del SEBC possono proporre tali modifiche tecniche agli allegati attraverso il STC,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

#### CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1

#### **Ambito di applicazione**

Il presente indirizzo fornisce dettagli relativi agli obblighi facenti capo alle BCN di trasmettere alla BCE dati sul credito e dati di riferimento della controparte raccolti ai sensi del regolamento (UE) 2016/867 (ECB/2016/13), incluse le responsabilità delle BCN per la registrazione delle controparti nel RIAD, nonché alle procedure per la trasmissione di tali dati.

#### Articolo 2

#### **Definizioni**

I termini utilizzati nel presente indirizzo hanno lo stesso significato di quelli definiti nel regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13).

Ai fini del presente indirizzo, si applicano anche le seguenti definizioni:

- 1) per «dati sul credito» si intendono i dati granulari sul credito e sul rischio di credito;
- 2) per «filiale estera di uno Stato membro dichiarante» o «filiale estera SMD» si intende una filiale estera con sede in uno Stato membro dichiarante che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un ente creditizio residente in un diverso Stato membro dichiarante;
- 3) per «sede centrale d'impresa» si intende il soggetto giuridico di cui una filiale estera è una parte sprovvista di personalità giuridica;
- 4) per «BCN di appartenenza» si intende la BCN dello Stato membro dichiarante in cui è residente l'ente creditizio del quale è parte la filiale estera sprovvista di personalità giuridica;
- 5) per «BCN ospite» si intende la BCN dello Stato membro dichiarante in cui è residente la filiale estera;
- 6) per «codice RIAD» si intende il codice di identificazione unico della controparte per tutte le controparti per le segnalazioni dalle BCN alla BCE;
- 7) per «BCN competente» si intende, ai fini della definizione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito dei dati di riferimento della controparte, la BCN dello Stato membro dichiarante in cui la controparte è residente. La BCE è da considerarsi come BCN competente per quelle controparti che non sono residenti in uno Stato membro dichiarante;

